

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2011

del 21 ottobre 2011

## che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011 del 30 settembre 2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 56bc [regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo sono inseriti i seguenti punti:

«56bd. **32010 R 0801**: Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

56be **32010 R 0802**: Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (UE) n. 801/2010 e (UE) n. 802/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

<sup>(1)</sup> GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 42.

<sup>(2)</sup> GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.